UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza ad una data compresa tra il 20 gennaio e il 29 febbraio 2008, è riconosciuto, a titolo di arretrati retributivi, un importo forfettario lordo di 267 euro suddivisibili in quote mensili in relazione alla durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2007. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed é quindi comprensivo degli stessi

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 Codice civile, l'una tantum é esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il suddetto importo verrà corrisposto con la prima retribuzione utile erogata nel mese di marzo ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze.

Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio è congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2007, con pagamento di indennità a carico dell'istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.

Ai lavoratori che nel periodo 1º luglio – 31 dicembre 2007 abbiano fruito di trattamenti di Cassa integrazione guadagni, di riduzione dell'orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'*una tantum* sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate procederanno agli adempimenti di cui all'art. 21, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

NOTA A VERBALE

Le parti si danno reciprocamente atto che il suddetto importo dell'una tantum è stata definito nell'accordo di rinnovo 20 gennaio 2008 con la formulazione di seguito riportata:

"Una tantum pari a 300 euro comprensiva dell'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo ottobre-dicembre 2007 (compresa la 13ma mensilità). Al netto della suddetta indennità il valore da corrispondere a tutti gli addetti metalmeccanici con la prima retribuzione utile corrisposta nel mese di marzo è pari a 267 euro".

FIM

FIOM

ASSISTAL

FEDERMECCANICA

Roma, 1° febbraio 2008

Art. 9-bis. - Elemento perequativo.

A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze.

L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.

PODERMECOANICA,

Roper for

FIOM

Harrits of

uilm mea Mcol

Roma, 1º febbraio 2008

In relazione all'Ipotesi di Accordo 20 gennaio 2008, le parti concordano le seguenti percentuali di concottimo e dell'utile minimo di cottimo di cui agli articoli relativi alla regolamentazione del lavoro straordinario, notturno e festivo e del cottimo:

 Le percentuali di maggiorazione sono computate sulla retribuzione oraria sopra definita aumentata per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo della percentuale minima contrattuale di cottimo e per i lavoratori concottimisti delle seguenti misure valide ai soli effetti del presente articolo:

	Percentuali in vigore dal 1º gennaio 2008		
Categorie	per partecipazioni al cottimo fino al 50	per partecipazioni al cottimo fino all'80	per partecipazioni a cottimo oltre l'80 pe
A-04.4 - 10-14 - 1-14-14 - 1-14-14 - 1-14-14	per cento	per cento	cento
1 ^a	0,85%	0,93%	1,01%
2ª	0,92%	1,01%	1,07%
3a	0,98%	1,06%	1,13%
4a	0,97%	1,12%	1,20%
5a	1,04%	1,12%	1,19%

	Percentuali in vigore dal 1º gennaio 2009		
Categorie	per partecipazioni al cottimo fino al 50	per partecipazioni al cottimo fino all'80	Per partecipazioni al cottimo oltre l'80 per
	per cento	per cento	cento
1 ^a	0,83%	0,91%	0,99%
2 ^a	0,89%	0,99%	1,05%
3a	0,96%	1,03%	1,11%
₄ a	0,95%	1,10%	1,17%
5a	1,01%	1,09%	1,16%

	Percentuali in vigore dal 1° settembre 2009			
Categorie	per partecipazioni al per partecipazioni al		Per partecipazioni al	
	cottimo fino al 50	cottimo fino all'80	cottimo oltre l'80 per	
	per cento	per cento	cento	
l ^a	0,82%	0,90%	0,98%	
2a	0,88%	0,98%	1,03%	
3a	0,94%	1,02%	1,09%	
4 ^a	0,93%	1,08%	1,15%	
5a	0,99%	1,08%	1,14%	

ML

B

Ina

q

16

2. L'utile minimo di cottimo non dovrà essere inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga base:

Categorie	Percentuali in vigore dal 1º gennaio 2008	Percentuali in vigore dal 1º gennaio 2009	Percentuali in vigore dal 1º settembre 2009	
la	1,01%	0,99%	0,98%	
2 ^a	1,07%	1,05%	1,03%	
3a	1,13%	1,11%	1,09%	
4a	1,20%	1,17%	1,15%	
5a	1,19%	1,16%	1,14%	

Roma, 1º febbraio 2008.

FIOM
Planites Lai
UILM
Lucath-Colu

Art. . - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria professionale cui appartiene il lavoratore.

Anni di servizio	6ª e 7ª categoria professionale	4 ^a , 5 ^a categoria professionale	2ª e 3ª categoria professionale	1 ^a categoria professionale
Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni . Oltre i 10 anni	2 mesi 3 mesi 4 mesi	1 mese e ½ 2 mesi 2 mesi e ½	10 giorni 20 giorni 30 giorni	7 giorni 15 giorni 20 giorni

I termini di disdetta decorrono dal giorno del ricevimento dell'atto di dimissioni o di licenziamento.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.

L'indennità sostitutiva di preavviso spetta in ogni caso al lavoratore che all'atto del licenziamento si trovi in sospensione.

NORMA TRANSITORIA

Considerato che con l'Accordo di rinnovo del 20 gennaio 2008 si è stabilita la decorrenza della disciplina del periodo di preavviso come risultante dalla Unificazione delle Discipline Speciali al 1º febbraio 2008, le parti concordano che, per i lavoratori a cui si applicava la Disciplina Speciale, Parte Prima, che si dimettano per accedere al pensionamento del 1º aprile 2008 il periodo di preavviso, su loro richiesta, è ridotto a 15 giorni.

FIOM Planino H-: UILM Lea H-Colu

Roma, 1° febbraio 2008